



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE  
Servizio Ordinamento e Contenzioso Divisione 1<sup>A</sup>

N. 333.A/9807.F.1.2

Roma, 13 giugno 2002

OGGETTO: Applicazione art. 7, comma 1, A.N.Q.: fruizione del cd. "giorno libero".

## C I R C O L A R E T E L E G R A F I C A

*(indirizzi omessi)*

SI È AVUTO MODO DI RILEVARE CHE PERVENGONO FREQUENTEMENTE QUESITI FINALIZZATI AD OTTENERE CHIARIMENTI IN ORDINE ALL'APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DELL'ART. 7, COMMA 1, A.N.Q. DEL 15 MAGGIO 2000, RELATIVAMENTE ALLA FRUIZIONE DEL CD. "GIORNO LIBERO" MATURATO OGNI CINQUE SETTIMANE DAL PERSONALE CHE ESPLETA SERVIZIO CONTINUATIVO. AL RIGUARDO SI RAPPRESENTA CHE, NELL'IPOTESI IN CUI IL DIPENDENTE, IMPIEGATO IN SERVIZI CONTINUATIVI, NON SIA RIUSCITO A COMPLETARE PER ASSENZA LEGITTIMA I 28 GIORNI DI SERVIZIO, MANTIENE COMUNQUE IL DIRITTO A FRUIRE DEL GIORNO DI RIPOSO, SECONDO LA SCADENZA PRESTABILITA, FISSATA NELLA TABELLA "A" ALLEGATA AL MENZIONATO A.N.Q., LA QUALE INDIVIDUA TASSATIVAMENTE LA GIORNATA IN CUI DEVE ESSERE GODUTO IL GIORNO LIBERO. A TALE PROPOSITO SI PRECISA CHE PER ASSENZA LEGITTIMA DAL SERVIZIO, CHE PERMETTE AL DIPENDENTE IMPIEGATO IN SERVIZI CONTINUATIVI, DI MANTENERE IL DIRITTO A FRUIRE DEL GIORNO LIBERO SECONDO LA SCADENZA PRESTABILITA, DEVE INTENDERSI QUALSIASI ASSENZA CHE SIA GIUSTIFICATA O AUTORIZZATA DAGLI ISTITUTI NORMATIVI CHE REGOLANO IL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO. IL DIRETTORE CENTRALE CALVO